



Asilo negli Stati UE:

Malta

1 - I DATI	3
2 - AVVIO DELLA PROCEDURA	3
3 - ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO	4
4 - ESAME DELLA DOMANDA	7
4.1 Organo responsabile dell'esame della domanda di asilo	
4.2 Procedura ordinaria vs. procedura prioritaria	
4.3 L'audizione davanti alla Commissione per i rifugiati e i possibili esiti dell'esame	
5 - FASE GIURISDIZIONALE	9
6 - CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	10

1 – I DATI

Dati generali relativi al 2012 (Fonte: [UNHCR Malta, 2012](#))

Domande di asilo ricevute: 2056

Principali nazionalità delle persone che hanno chiesto asilo: Somalia (1249); Eritrea (434); Siria (147)

Decisioni sulle domande di asilo: 1638 in prima istanza; 723 ricorsi (nel 2011; dati 2012 non disponibili)

Decisioni positive: 1491 in prima istanza (33 Status di Rifugiato; 1231 Protezione Sussidiaria); 2 in fase di ricorso (nel 2011; dati 2012 non disponibili)

Percentuale decisioni positive: **91% in prima istanza**; 0,27% in fase di ricorso (nel 2011)

Principali nazionalità delle persone riconosciute rifugiate o protezioni sussidiarie: Somalia (1083); Eritrea (154); Siria (13)

Rifugiati reinsediati verso altri Paesi: 315 (307 negli Stati Uniti e 8 in altri Paesi)

Rifugiati ricollocati verso altri Paesi UE ([Progetto EUREMA](#)): 105

Per ottenere dati ulteriori consigliamo la pagina [statistiche](#) dell'UNHCR Malta.

Non è stato possibile, purtroppo, trovare statistiche aggiornate e dettagliate sui **trasferimenti in procedura Dublino verso Malta** né sulle pagine web del governo maltese né su altri siti specializzati.

2 – AVVIO DELLA PROCEDURA

La domanda d'asilo deve essere presentata alla **Commissione per i Rifugiati** (*Refugee Commission*) **entro 60 giorni dall'arrivo su territorio maltese**. La Commissione per i Rifugiati rilascia al richiedente un certificato (*asylum seeker certificate*) entro tre giorni dalla presentazione della domanda.

Questa procedura però **non si applica ai richiedenti asilo che arrivano in modo irregolare e senza documenti**. Questi infatti sono ritenuti "*prohibited immigrants*" secondo l'articolo 5 dell'[Immigration Act](#) e viene loro presentato un **ordine di espulsione** (*removal order*) dal territorio maltese, contro cui è **possibile presentare ricorso entro 3 giorni** davanti all'*Immigration Appeals Board* (sull'effettività di questo rimedio vedi la sentenza della [Corte europea dei diritti dell'uomo](#) *Louled Massoud c. Malta*, App. n° 24340/08). Subito dopo l'arrivo e l'ordine di espulsione, i migranti vengono accompagnati nei centri di detenzione, **in cui vengono rinchiusi in vista della loro espulsione**.

E' importante chiarire un punto: **non esiste una base giuridica nella legislazione maltese che preveda la detenzione dei richiedenti asilo**. Questa avviene per prassi **come conseguenza dell'ingresso irregolare sul territorio maltese e del conseguente ordine di espulsione**.

Un *Information Officer* della Commissione per i Rifugiati visita il centro di detenzione in cui sono rinchiusi i nuovi arrivati. L'*Information Officer* **fornisce le informazioni rilevanti riguardo alla protezione internazionale** proiettando un video e distribuendo un opuscolo con le principali informazioni sulla procedura d'asilo. Video e opuscolo sono disponibili in diverse lingue, e l'*Information Officer* è accompagnato da interpreti della Commissione per i Rifugiati.

A coloro che esprimono la volontà di fare domanda d'asilo **viene distribuito il Preliminary Questionnaire**. Tale questionario è disponibile in diverse lingue e nella sua compilazione gli stranieri vengono assistiti dagli interpreti della Commissione per i Rifugiati. Da questo momento, essi sono formalmente considerati come richiedenti asilo.

La domanda d'asilo **sospende l'esecutività dell'ordine di abbandonare il territorio maltese**. Questo significa che un richiedente asilo non può essere espulso finché la sua domanda non sarà eventualmente rigettata dalla Commissione per i rifugiati e, in caso di appello, dal *Refugee Appeals Board*.

Per i richiedenti asilo che non vengono detenuti (perché arrivati in modo regolare) tutta la procedura appena illustrata non si svolge in un centro di detenzione ma **nella sede della Commissione per i Rifugiati**. Al termine, come detto sopra, essi ricevono un certificato (*asylum seeker certificate*) **valido per un mese e rinnovabile**.

In sostanza, tre categorie di richiedenti asilo ricevono l'*asylum certificate*:

- 1) richiedenti asilo che arrivano e risiedono con regolare visto;
- 2) richiedenti asilo giudicati vulnerabili/minori al momento in cui vengono rilasciati dal centro di detenzione;
- 3) richiedenti asilo trasferiti a Malta secondo il [Regolamento Dublino](#).

Al momento della presentazione della domanda d'asilo, l'ufficio della Commissione per i Rifugiati pianifica un **colloquio con i richiedenti asilo**, in cui la persona verrà intervistata rispetto alle principali circostanze della propria domanda d'asilo, con l'aiuto, se necessario, di un interprete. Questo colloquio può essere omesso in una serie di casi tra cui:

- i) se si tratta di una **domanda d'asilo reiterata** che non presenta nuovi elementi;
- ii) se la domanda è fatta esclusivamente **per aggirare o ritardare l'imminente espulsione**;
- iii) se la domanda è infondata alla luce del concetto di **Paese d'Origine Sicuro o Paese Terzo Sicuro**. Il [Refugees Act](#) elenca, oltre agli Stati membri dell'UE e dello Spazio Economico Europeo, 22 Paesi. Tra questi anche: **Ghana; Senegal; Benin; Botswana**.

3 – ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

Il sistema d'accoglienza maltese per i richiedenti asilo **cambia radicalmente a seconda che il richiedente sia giunto in modo regolare o irregolare**.

Richiedenti asilo arrivati irregolarmente

In grande maggioranza le persone arrivano a Malta in **modo irregolare**. Infatti, la sua posizione geografica comporta che una parte consistente delle richieste d'asilo venga avanzata da migranti arrivati via mare, e quindi irregolarmente, da paesi Nord Africani.

Come accennato precedentemente i richiedenti asilo arrivati a Malta in modo irregolare e senza documenti **vengono automaticamente detenuti**.

I migranti vengono così trasferiti in una delle **due aree di detenzione attualmente attive**: *Lyster Barracks* e *Safi Barracks*.

Lyster Barracks è composto da 5 zone dove vengono collocati donne, uomini, coppie e famiglie.

Safi Barracks, dove vengono ospitati solamente uomini, è composta da *B Block* e dalle *Warehouses*, due capannoni che ospitano ognuno fino a 330 migranti.

La politica di detenzione non prevede eccezioni, nemmeno per categorie vulnerabili (minori, donne incinte, disabili, anziani, vittime di tortura, persone con gravi patologie), che sono quindi detenuti con gli altri.

Esiste una **procedura per accertare l'età o la vulnerabilità**, per cui è responsabile l'[AWAS](#) (*Agency for Welfare of Asylum Seekers*). Questa procedura tuttavia può durare fino ad alcuni mesi durante il periodo estivo in cui si concentrano la maggioranza degli arrivi.

La durata massima del periodo di detenzione, fino al Marzo 2011, non era specificata in alcuna legge, ma per prassi veniva rispettato il limite di 18 mesi previsto in un documento del 2005 ("[Irregular immigrants, Refugees and Integration](#)"). Nel 2011 Malta ha implementato (con il "[Return Regulation](#)") la **Direttiva UE sui Rimpatri** (Direttiva 2008/115/CE) che prevede proprio 18 mesi come limite massimo alla detenzione per i migranti irregolari.

Caso Louled Massoud c. Malta, 27 Luglio 2010, Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nell'estate del 2010 la [CorteEDU](#) ha condannato Malta per l'assenza di un effettivo ricorso contro la legittimità dell'ordine di detenzione, censurando la lunghezza del procedimento di revisione, che si limita a un sindacato sulla ragionevolezza della stessa e che peraltro dura non meno di 28 giorni e fino a 86 giorni.

*Nella sentenza (al par. 68), La Corte cita anche le misure alternative alla detenzione, spiegando che risulta **difficile ritenere inevitabile la detenzione per evitare la fuga di un migrante in una piccola isola come Malta**, in cui non esistono realistiche possibilità di fuga che non mettano a repentaglio la vita della persona.*

La detenzione, così come prevista dal Governo maltese, risulta quindi arbitraria secondo la [CorteEDU](#), perché in violazione del principio di libertà e sicurezza così come garantito dall'Articolo 5(1) (4) della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Sulle **condizioni di detenzione nei centri maltesi** sono state pubblicate diverse analisi. Tutte le organizzazioni che hanno visitato i centri hanno parlato di **condizioni che violano i diritti umani**. In particolare, **la preoccupazione maggiore riguarda la condizione di minori e persone "vulnerabili"** che passano periodi lunghi in questi centri. Infatti, le condizioni materiali non sono adeguate alle esigenze delle persone "vulnerabili" e in particolare di coloro che soffrono di cattive condizioni di salute, che non sempre ricevono cure adeguate. Le possibilità delle ONG sono limitate e molto spesso non riescono a fronteggiare la richiesta.

Non dello stesso avviso sono invece alcune corti maltesi. In particolare la **Corte Civile**, nel Dicembre 2009, si è ritrovata - nel caso [Essa Maneh](#) - a dover giudicare le condizioni di detenzione e la loro conformità con i diritti umani. Secondo la Corte, non solo le condizioni di detenzione non rappresentano trattamenti inumani e degradanti, **ma sono anche di un livello accettabile nella particolare condizione maltese**.

Con un linguaggio quantomeno sprezzante, la Corte è arrivata a dire che *“la detenzione può essere considerata nelle particolari circostanze del nostro Paese, come una misura necessaria richiesta per garantire la stabilità del Paese, e per evitare un diluvio di persone irregolari che scorrazzino in giro per Malta”*.

Richiedenti asilo arrivati regolarmente

Hanno accesso ai **centri d'accoglienza** i richiedenti asilo arrivati regolarmente sul suolo maltese e in possesso dell'*asylum certificate*, o chi è stato rinvio a Malta attraverso la [procedura di Dublino](#), oltre che i **beneficiari di protezione internazionale**.

Anche i **richiedenti asilo rigettati** in prima istanza e in appello, ma che Malta non riesce a rimpatriare, hanno accesso ai centri d'accoglienza. Questi ultimi però risiedono nei centri solo per brevi periodi e il loro non è un vero e proprio diritto ma più una concessione del Governo. Il 3 Agosto 2012, secondo dati del Ministero dell'Interno maltese, 1672 persone risiedevano nei centri d'accoglienza, e **il 21 % erano richiedenti asilo che avevano visto rigettata la propria domanda.**

Esistono **specifici centri di accoglienza per minori, per madri con figli e per famiglie.** I due centri di accoglienza più grandi sono *Hal Far Tent Village* e *Hal Far Hanger*, situati vicini all'aeroporto, in aree abbastanza periferiche e proprio di fronte al centro di detenzione *Lyster Barracks*.

E certo le condizioni all'interno di questi centri di accoglienza non possono dirsi buone. In passato alcune organizzazioni internazionali hanno alzato la voce per denunciare le **pessime condizioni igienico-sanitarie del Tent Village**, che prende il nome dalle tende in cui fino al 2011 vivevano gli ospiti.

Tutti i centri d'accoglienza maggiori **sono gestiti dall'Agency for Welfare of Asylum Seekers (AWAS).** Un solo centro d'accoglienza, il *Marsa Open Centre*, è gestito dall'ONG [Foundation for Shelter and Support to Migrants](#), e alcuni ulteriori posti di accoglienza sono offerti da organizzazioni cattoliche come la *Malta Emigrants Commission*.

I residenti nei centri dell'AWAS firmano un *integration and service agreement* (ISA), sulla base del quale **ricevono un contributo economico** che varia a seconda dello status.

Ulteriori informazioni sul contributo ISA si possono trovare nel rapporto [ANDES](#) del *Jesuit Refugee Service* di Malta

Possibilità di svolgere attività lavorativa per i richiedenti asilo

Dopo 12 mesi dalla presentazione della domanda d'asilo - se ancora non è intervenuta una decisione - il richiedente riceve il permesso di lavorare. Questa disposizione è stata implementata nel 2005 con la trasposizione della [Direttiva Accoglienza](#). Per garantire il suddetto accesso al mercato del lavoro, le autorità maltesi sono **costrette a rilasciare dai centri di detenzione** i richiedenti asilo che si trovino senza una decisione definitiva sulla loro domanda d'asilo dopo 12 mesi.

Questo diritto a svolgere l'attività lavorativa incontra però un importante ostacolo nell'articolo 11(4) del Regolamento per l'Accoglienza dei richiedenti asilo. Si prevede infatti che nell'accesso al mercato del lavoro **venga data priorità ai cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e ai cittadini di Paesi terzi con regolare visto lavorativo.** Nella sostanza, dunque, l'esercizio del diritto a svolgere attività lavorativa risulta difficoltoso.

4 – ESAME DELLA DOMANDA

Questa sezione è divisa in tre capitoli:

1. Organo responsabile dell'esame della domanda di asilo
2. Procedura ordinaria vs. procedura prioritaria
3. L'audizione davanti alla Commissione per i rifugiati e i possibili esiti dell'esame

4.1 Organo responsabile dell'esame della domanda di asilo

La domanda di asilo viene esaminata dalla **Commissione per i Rifugiati** (*Refugee Commission*). Come visto in precedenza, tale Commissione svolge un ruolo molto delicato già nella fase di avvio della procedura d'asilo, considerando che questo avviene in moltissimi casi da un centro di detenzione.

La Commissione è stata fondata nel 2001, ed è diventata pienamente operativa nel 2002. **Il Commissario per i Rifugiati viene nominato dal Primo Ministro tra pubblici ufficiali esperti in tema di diritto d'asilo.**

La pagina della [Commissione per i Rifugiati](#) sul sito del Ministero della Giustizia e Affari Interni maltese spiega che la Commissione è composta oltre che dal Commissario stesso e dall'Assistente Commissario, come previsto dal *Refugees Act*, da **13 asylum determination officers, un responsabile dell'amministrazione, più altri addetti amministrativi.**

4.2 Procedura ordinaria vs. procedura prioritaria

La [Procedural Standards in Examining Applications for Refugee Status Regulations](#), che traspone nell'ordinamento maltese la [Direttiva Procedure](#), stabilisce la procedura ordinaria, mentre le regole della procedura prioritaria si trovano nel *Refugees Act*.

Procedura ordinaria

Entro 60 giorni dall'arrivo sul territorio maltese il cittadino straniero deve formalizzare la sua volontà di richiedere protezione compilando il *Preliminary Questionnaire*. I richiedenti asilo arrivati in modo regolare riceveranno l'*asylum certificate* mentre i richiedenti asilo detenuti per via del loro arrivo irregolare non lo riceveranno. **L'*asylum certificate* è valido per un mese ed è rinnovabile** da parte della Commissione per i Rifugiati.

Procedura prioritaria

Il *Refugees Act* dedica il capitolo V alla procedura prioritaria.

Le domande che sono esaminate secondo tale procedura - in base all'art. 23, primo e secondo comma - sono quelle ritenute dalla Commissione per i Rifugiati come **manifestamente infondate prima facie**. La valutazione della manifesta infondatezza della domanda è totalmente **a discrezione della Commissione che a qualsiasi stadio della procedura potrà decidere di procedere secondo le regole della procedura prioritaria.**

Tali regole prevedono che la Commissione **deve esaminare la domanda d'asilo entro tre giorni lavorativi.**

La decisione deve poi essere trasferita al *Refugee Appeal Board*, che, **a sua volta esaminerà e deciderà entro tre giorni lavorativi** sulla domanda già rigettata dalla Commissione. La decisione del *Refugee Appeal Board* è definitiva e conclude la procedura.

Il *Refugee Act* (e in particolare i commi 8 e 9 dell'articolo 23) delinea poi altri due casi in cui la Commissione deve agire secondo la procedura prioritaria:

- 1) quando il richiedente **avrebbe potuto trovare protezione in un altro Paese**, nei termini delle Direttive UE e della Convenzione di Ginevra;
- 2) quando il richiedente possiede i **documenti di un Paese Terzo Sicuro**.

4.3 L'audizione davanti alla Commissione per i rifugiati e i possibili esiti dell'esame

I richiedenti asilo sono intervistati dalla Commissione per i Rifugiati al fine raccogliere tutte le informazioni rilevanti ad esaminare la domanda d'asilo. La legge non prevede un termine entro il quale deve aver luogo l'intervista né uno entro il quale deve essere presa la decisione, ma stabilisce che **se entro sei mesi dalla presentazione della domanda il richiedente non ha ancora ricevuto l'intervista può richiedere le ragioni** di tale ritardo alla Commissione per i Rifugiati.

All'inizio dell'intervista viene chiesto al richiedente asilo di **compilare un *Application Form*** che costituisce, assieme alle risposte già fornite con il *Preliminary Questionnaire*, la prima base di confronto.

L'intervista è condotta da **un membro della Commissione** alla presenza, se necessario, di un interprete non per forza nella lingua madre del richiedente, ma anche **in una lingua che è ragionevole pensare comprenda**.

Il richiedente asilo può essere assistito da un legale, a sue spese, e ha anche diritto a richiedere la presenza dell'[UNHCR](#).

L'intervista può tuttavia essere omessa in una serie di casi tra cui:

1. La Commissione è in grado formulare un parere positivo sulla domanda anche in assenza dell'intervista, o ha già avuto un incontro con il richiedente al momento della presentazione della domanda.
2. L'intervista non è praticabile, in particolare quando il richiedente non è nelle condizioni, o non è in grado di affrontare l'intervista. Il Commissario può in ogni caso richiedere apposito controllo delle condizioni mediche e psicologiche del richiedente.
3. La Commissione **ritiene la domanda infondata**:
 - (a) in base alla nozione di **Paese d'Origine Sicuro**, o di **Paese Terzo Sicuro**;
 - (b) quando la domanda del richiedente si basa su contraddittori, inconsistenti, improbabili, o insufficienti spiegazioni che **rendono la domanda non convincente**;
 - (c) quando il richiedente **reitera la domanda** (*subsequent application*) senza introdurre ulteriori dichiarazioni o elementi;
 - (d) quando la domanda d'asilo ha come fine ritardare o impedire l'esecuzione di un ordine di allontanamento dal Paese.

I **possibili esiti dell'esame** della domanda sono:

- Riconoscimento dello status di *Rifugiato*
- Rigetto della domanda per lo status di rifugiato ma beneficio della *Protezione Sussidiaria*
- *Protezione Umanitaria Temporanea*
- *Rigetto*. Tale decisione è motivata in fatto e in diritto, è accompagnata da una copia del verbale dell'audizione e **specifica i mezzi per avanzare ricorso**.

In caso di rigetto - oltre al ricorso davanti al *Refugee Appeals Board*, di cui ci occuperemo nella prossima puntata - è **possibile anche chiedere alla Commissione per i Rifugiati il riesame** della domanda, ma solo **presentando nuovi elementi intervenuti dopo il rigetto**.

In questo caso il richiedente deve presentare questi nuovi elementi entro 15 giorni dal momento in cui li ha ottenuti e l'esame della domanda potrà consistere solo nell'analisi dei documenti, senza una nuova intervista.

5 – FASE GIURISDIZIONALE

Il controllo sulle decisioni in materia di asilo prese in prima istanza è affidato al *Refugee Appeals Board (RAB)*.

È possibile presentare ricorso sia contro il rigetto della domanda, sia in caso di riconoscimento della protezione sussidiaria per ottenere la protezione più completa.

Secondo l'Articolo 5 del *Refugees Act*, il RAB è composto da **un presidente e da altri due membri nominati dal Primo Ministro per un periodo di tre anni**, rinnovabile, tra persone di riconosciuta integrità che abbiano le qualifiche per svolgere questo compito.

Si tratta di una commissione quasi-giurisdizionale: solo uno tra i membri del RAB deve essere un giurista con almeno 7 anni di pratica d'avvocato al momento della nomina.

Il RAB è **composto attualmente da due camere**, come specificato nel [Refugee Appeals Board \(Chambers\) Rules](#).

Il termine per la presentazione del ricorso è di 15 giorni dalla notifica della decisione in prima istanza della Refugee Commission.

In fase di ricorso, il ricorrente **ha diritto a ricevere assistenza legale gratuita** alle stesse condizioni dei cittadini maltesi, come previsto dall'Articolo 7 (5) del *Refugees Act*.

Si consideri che vista la particolare politica maltese di detenzione, **è probabile che il richiedente asilo si trovi in un centro di detenzione al momento del ricorso**, a meno che non sia stato rilasciato sulla base di una delle ragioni già analizzate.

Come già evidenziato, **se la decisione del RAB non giunge prima dell'anno dalla presentazione della domanda d'asilo, il richiedente viene rilasciato dal centro di detenzione** in quanto gli deve essere garantito l'accesso al lavoro.

La decisione del RAB è **definitiva e inappellabile**.

Perdita del diritto al soggiorno e rimpatrio

In caso di rigetto del ricorso avverso una decisione negativa in prima istanza, così come in caso di mancata presentazione del ricorso, il richiedente asilo rigettato **diventa un prohibited migrant e si attiva la procedura di espulsione**.

Nella maggior parte dei casi, anzi, dovremmo dire che si ri-attiva la procedura. Ricordiamo infatti che la [Return Regulation](#) dispone che venga emessa un'espulsione (*return decision*) a tutti i migranti che ricadono sotto l'articolo 5 dell'[Immigration Act](#), cioè coloro che vengono definiti *prohibited migrants*. E, come abbiamo già avuto modo di dire, **tutti i migranti che arrivano su territorio maltese irregolarmente e senza documenti sono dichiarati prohibited migrants. La domanda d'asilo si limita a sospendere l'efficacia della return decision, che torna ad essere esecutiva in caso di rigetto definitivo.**

Al momento in cui viene emessa la *return decision* le autorità maltesi - e in particolare il *Principal Immigration Officer* - possono garantire **un periodo per il rimpatrio volontario che vari da un minimo di una settimana a un massimo di un mese**, a meno che: 1) vi sia rischio di fuga; 2) la domanda di soggiorno sia considerata manifestamente infondata; 3) la persona venga considerata una minaccia per la pubblica sicurezza.

Allo scadere di tale termine, sempre se concesso, la polizia può procedere all'esecuzione dell'espulsione.

Contro l'espulsione si può proporre ricorso di fronte all'*Immigration Appeals Board*. **La proposizione del ricorso avverso l'ordine di lasciare il territorio ha effetto sospensivo, ma l'effettività di questo rimedio è stata duramente criticata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** nella già analizzata sentenza del 27 luglio 2010 *Louled Massoud c. Malta*.

6 – CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Titolo di soggiorno

Chi viene riconosciuto rifugiato a Malta ottiene una carta di residente (*residence permit*) **valida 3 anni, rinnovabile**.

A chi viene riconosciuto come beneficiario di protezione sussidiaria, invece, viene rilasciata una carta di residente **valida 1 anno**, alla cui scadenza, la Commissione per i rifugiati (*Refugee Commission*) può rifiutare di rinnovare la protezione sussidiaria se ritiene che siano cessate le ragioni che hanno giustificato il suo ottenimento.

Documento di viaggio

I **rifugiati** hanno diritto al documento di viaggio, come previsto dalla Convenzione di Ginevra, mentre per quanto riguarda i **beneficiari di protezione sussidiaria**, essi hanno diritto, secondo la legge, a ottenere un documento di viaggio “*specialmente quando sorgano serie ragioni umanitarie che richiedono la presenza del beneficiario in un altro Stato, a meno che serie ragioni di ordine pubblico e sicurezza richiedano altrimenti*”.

Unità familiare

I familiari che siano anche dipendenti dalla persona che ottiene lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria **ricevono la stessa protezione e hanno gli stessi diritti**, a patto che siano presenti a Malta al momento della decisione sul riconoscimento della protezione.

Ricongiungimento familiare

I **rifugiati** hanno diritto al ricongiungimento familiare ad alcune condizioni. Per prima cosa **devono vivere a Malta da almeno due anni** prima di domandare il ricongiungimento, salvo speciali circostanze.

Inoltre devono presentare documenti comprovanti il legame familiare.

Infine, devono dimostrare di disporre di alloggio e mezzi sufficienti per supportare loro stessi e i familiari con cui vogliono ricongiungersi.

I beneficiari di protezione sussidiaria non hanno diritto al ricongiungimento familiare

Assistenza sociale e accesso alla formazione

I **rifugiati** hanno accesso ai servizi di **assistenza sociale** alle stesse condizioni dei cittadini maltesi. Hanno quindi diritto a ricevere il **sussidio di disoccupazione** (circa 340 euro al mese), se sono senza lavoro e iscritti ai registri di disoccupazione. I rifugiati hanno inoltre accesso al sistema educativo e ai corsi di formazione.

I **beneficiari di protezione sussidiaria** invece non ricevono il sussidio di disoccupazione né alcun sussidio economico. Coloro che vivono nelle strutture di accoglienza, se non lavorano, ricevono 65 euro ogni due settimane, ma vengono chiamati a firmare tre volte a settimana per dimostrare di risiedere nei centri.

Naturalizzazione

I **rifugiati** possono chiedere la cittadinanza **dopo dieci anni di residenza a Malta**. Il Governo Maltese mantiene comunque la possibilità di decidere sulla base della **reale integrazione e auto-sufficienza** del rifugiato.

I beneficiari di protezione sussidiaria, invece, non hanno diritto ad accedere alla cittadinanza Maltese.